

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2815

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUSSANA, STUCCHI

Disposizioni per l'introduzione dell'insegnamento
della stenografia in alcuni corsi di laurea

Presentata il 4 giugno 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende inserire l'insegnamento della stenografia — trattamento testi e dati, classe di concorso 75/A, di cui alla tabella A, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1995, in alcune facoltà o istituti universitari.

Inoltre, con la presente proposta di legge si vuole non solo fare permanere l'insegnamento della stenografia — trattamento testi e dati, negli istituti tecnici statali ad indirizzo amministrativo, turistico e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, in quanto la nuova mappa delle professioni, stilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'agosto 2001, prevede, fra le altre, la figura dello « stenografico », dello « steno-dattilografo » e dello « stenotipista », ma anche introdurlo nei nuovi licei ad indi-

rizzo artistico, economico, classico, scientifico, linguistico, musicale, tecnologico e delle scienze umane.

L'esigenza di inserire l'insegnamento della stenografica — trattamento testi e dati nei relativi corsi di laurea è dovuta all'improrogabile necessità di fornire ad ogni insegnante, dalla scuola, materna agli istituti secondari superiori, una formazione universitaria completa al fine, anche, di eliminare l'assurda divisione tra personale docente laureato e diplomato.

La scrittura e la stenoscrittura sono il risultato grafico di ciò che pensiamo e diciamo, ma, mentre la scrittura è la riproduzione intera del parlato, stenoscrittura è l'espressione sintetica del procedimento logico — verbale.

L'inserimento degli stenoterminali, nell'attività didattico-curriculare, consente l'acquisizione di abilità di base quali il saper utilizzare il linguaggio scritto e verbale riferendosi, in particolar modo, agli

elementi significativi del discorso, verificandone l'aspetto morfologico e sintattico e confrontando, anche, le differenti capacità operative in termini di educazione alla flessibilità.

L'espressione verbale, quindi, non deve essere eseguita sillabando, bensì su base logico-intonativa rispetto all'esatta pronuncia, mentre la forma ortografica indica il modo di scrivere corrispondente alle regole grammaticali e di punteggiatura.

Difatti, la punteggiatura svolge un importante ruolo perché, mediante i suoi tratti di interpunzione, guida la sillabazione e la successione fonica al fine di fissare pause o precisare particolari impostazioni di voce sottolineando, con scopi espressivi ben precisi, alcune parole piuttosto che altre.

L'insegnamento della stenografia-trattamento testi e dati - classe di concorso 75/A - potenzia l'intelligenza che formula il pensiero, l'abilità linguistico-stenografica, il sistema neuromuscolare e psichico in quanto l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione produce un movimento ergonomico delle ossa, dei muscoli nonché dei nervi della mano e delle dita, collegato con quello dell'avambraccio e del braccio, in relazione con i centri nervosi superiori corticali e subcorticali, in stretta coordinazione rapida con l'interità organica e psichica.

La comunicazione — informazione audiovisiva, grafica, illustrativa e pittorica, congiuntamente alla codifica e decodifica della stenoscrittura, anche nelle lingue straniere, è indispensabile per una proficua educazione all'immagine e per una didattica innovativa relativamente all'elaborazione delle varie forme espressive.

È pure il caso di soffermarsi sul rapporto stretto che esiste tra l'insegnamento della stenografia e quello delle lingue straniere, non solo per i vantaggi reciproci relativi all'apprendimento delle stesse ma, anche, e soprattutto, alla persona che le conosce, così come tale docenza si ricollega alla filologia ed alla linguistica moderna.

L'intervento didattico della scrittura termina il suo compito quando deve af-

frontare l'incarico di prendere appunti, dando ampio spazio alla stenoscrittura-trattamento testi e dati, non solo per riprodurre integralmente il parlato, ma anche, per effettuare le interviste, la resocontazione oppure per redigere un verbale.

Tale obiettivo, quindi, si persegue attraverso l'insegnamento della stenografia con l'utilizzo degli stenoterminali capaci di elaborare parole, testi ed informazioni, in *real time*, con corretta estetica e punteggiatura.

La stenoscrittura-trattamento testi e dati, inserendosi concretamente e dinamicamente nella programmazione educativo-didattica pluri-interdisciplinare, risulta essere una delle tecniche più potenti di alfabetizzazione culturale.

La strumentazione informatica degli stenoterminali, con un numero ridotto di tasti, rispetto a quelli disposti sugli attuali *computer*, consente un minor dispendio di energie proprio per la relativa posizione ergonomica della tastiera che, applicando il metodo sillabico può essere insegnata, nelle scuole pubbliche, in base al regio decreto 31 agosto 1910, n. 821, ed al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1955, n. 1089 (professor Rosario Leone — formatore, esperto e medaglia d'argento del Presidente della Repubblica — dalle opere Didattica della stenografia trattamento testi e informazioni, edizioni CPE San Prospero-Modena 1990-1992).

Che lo studio della stenografia abbia una grande valenza formativa è desunto, anche, dalle considerazioni effettuate da eminenti deputati della VII Commissione della Camera dei deputati sin dall'approvazione della risoluzione n. 7-00113 del 27 ottobre 1994 e dall'audizione del professor Rosario Leone, presso la medesima Commissione il 28 giugno 1995, dalle quali si evidenzia la necessità di introdurre tale insegnamento nelle facoltà universitarie, e di farlo permanere quale materia d'insegnamento nella scuola secondaria superiore di secondo grado.

Inoltre, si evidenzia la necessità che gli insegnanti di stenografia e dattilografia, in

possesso di specifica abilitazione all'insegnamento, conseguita a seguito del superamento di pubblico concorso per esami e o per titoli, appartenenti alla classe di concorso 75/A, inclusa nella citata tabella A, siano inquadrati economicamente come i restanti colleghi abilitati ed inseriti nella medesima tabella A.

Difatti, tale equiparazione è urgente per eliminare un'assurda discriminazione generata anche tra alcuni docenti di stenografia e dattilografia, che, in base alla

legge 30 luglio 1973, n. 477, pur espletando qualitativamente e quantitativamente le stesse funzioni, rispetto al restante personale docente della classe di concorso 75/A, risultano con un inquadramento economico superiore al pari del restante personale docente incluso nella tabella A.

Sono questi i più significativi motivi per i quali si auspica che la presente proposta di legge venga sollecitamente esaminata ed approvata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(*Discipline di studio*).

1. Le tabelle I e II annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, sono integrate nel senso che le facoltà o gli istituti universitari abilitati al conferimento dei diplomi di laurea in lettere, in lingue e letterature straniere, in scienze dell'educazione, in giurisprudenza, in scienze politiche e in scienze della comunicazione possono rilasciare anche diplomi di laurea con indirizzo in stenografia-trattamento testi e dati.

2. I corsi di laurea con indirizzo in stenografia trattamento testi e dati comprendono nei piani di studio, come materie fondamentali, i seguenti insegnamenti:

a) storia della scrittura-stenoscrittura-trattamento testi e dati, biennale;

b) grammatica dei linguaggi stenografici ammessi al pubblico insegnamento-trattamento testi e dati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1995;

c) abilità linguistico-stenografica di un idioma a scelta dello studente biennale;

d) transcodificazione nei linguaggi stenografici di cui alla lettera b);

e) iper-multimedialità di cui alle lettere a) e b);

f) didattica della scrittura-stenoscrittura-trattamento e dati, classe di concorso 75/A;

g) glottologia;

h) filosofia del linguaggio.

ART. 2.

(Requisiti per l'ammissione dei docenti all'insegnamento).

1. L'insegnamento di storia della scrittura-stenoscrittura-trattamento testi e dati, di grammatica dei linguaggi stenografici, di abilità linguistico-stenografica, di transcodificazione, di iper-multimedialità e di didattica della scrittura-stenoscrittura-trattamento testi e dati, classe di concorso 75/A, è affidato, fino all'espletamento di appositi pubblici concorsi, ai docenti di stenografia-trattamento testi e dati, classe di concorso 75/A con contratto a tempo indeterminato nella scuola secondaria superiore con provata esperienza relativamente ai nuovi metodi pedagogici e didattici.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, determina i criteri e le modalità per la formulazione di una graduatoria per titoli, a livello regionale, riferita ai docenti interessati ad assumere l'incarico di insegnamento di cui al comma 1.

3. L'insegnamento può essere, altresì, affidato con contratti di diritto privato ai sensi delle relative norme emanate dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria superiore.

4. I contratti di cui al comma 3 sono attribuiti ai docenti laureati con almeno trenta anni di attività di insegnamento della stenografia nelle scuole secondarie di secondo grado nonché ai laureati nei corsi di cui all'articolo 1.

ART. 3.

(Inclusione dei docenti nelle graduatorie permanenti e provinciali).

1. La laurea conseguita in uno dei corsi di cui all'articolo 1 costituisce titolo per l'inclusione nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo

16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e nelle graduatorie provinciali degli uffici scolastici regionali, per l'insegnamento di stenografia-trattamento testi e dati, classe di concorso 75/A, nelle scuole secondarie superiori di secondo grado.

2. Solo coloro che sono in possesso del titolo di studio di cui al comma 1 possono accedere alle prove d'esame del concorso a cattedra di stenografia-trattamento testi e dati.

3. Nelle more dell'espletamento del concorso a cattedra di cui al comma 2 si provvede a ricoprire le cattedre di stenografia-trattamento testi e dati, eventualmente disponibili, mediante la nomina di insegnanti con contratto a tempo determinato provvisti del titolo di cui al comma 1.

ART. 4.

(Ammissione all'insegnamento nei corsi di laurea).

1. Per gli insegnanti di stenografia-trattamento testi e dati, classe di concorso 75/A, con contratto a tempo indeterminato nella scuola secondaria di secondo grado, provvisti di abilitazione, da inquadrare economicamente nel ruolo dei docenti laureati, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito l'Ente unione professionale stenografica italiana di Alzano Lombardo (Bergamo), predispone una graduatoria di merito relativa al possesso di attestati o diplomi riguardanti l'innovazione nell'attività educativo-didattica, di docenza e direzione del corso biennale post-diploma svoltosi, nel biennio 1988-1990, presso l'istituto tecnico commerciale statale « Guido Piovene » di Vicenza e Nembro (Bergamo), di organizzazione e direzione di corsi di aggiornamento e di formazione e di seminari di studio autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dagli istituti regionali di ricerca educativa, dagli uffici scolastici regionali provinciali e dagli istituti statali.

2. Per gli insegnanti non abilitati, inclusi nelle graduatorie provinciali degli

uffici scolastici regionali e provinciali per l'insegnamento della stenografia-trattamento testi e dati, classe di concorso 75/A, e per i docenti di stenografia-trattamento testi e dati, con contratto a tempo indeterminato e determinato, con la prescritta abilitazione, nella scuola secondaria superiore di secondo grado, privi degli attestati o diplomi di cui al comma 1, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone, sentito l'Ente unione professionale stenografica italiana di Alzano Lombardo (Bergamo), un corso speciale di riconversione universitaria relativo ai nuovi metodi pedagogico-didattici e tecnologici riguardanti gli insegnamenti di cui all'articolo 1 nonché alle tecnologie iper-multimediali, della durata di otto mesi.

3. I corsi sono tenuti da esperti docenti di stenografia-trattamento testi e dati, classe di concorso 75/A, con contratto a tempo indeterminato nella scuola secondaria superiore di secondo grado con provata abilità nella formazione-aggiornamento dei docenti.

4. Il corso speciale è strutturato in sei ore settimanali da suddividere in due pomeriggi.

5. Gli obiettivi programmatico-didattici del corso speciale, strutturato in moduli, relativi alle discipline oggetto di insegnamento, si conformano a quelli di cui all'articolo 1.

6. Al termine del corso speciale i partecipanti elaborano ed illustrano una tesi su un argomento oggetto di studio, concordata con i rispettivi docenti.

7. Ai corsisti giudicati idonei è rilasciato un apposito attestato-diploma equipollente al titolo conseguito dai laureati ai sensi della presente legge.

8. Coloro i quali non abbiano conseguito il titolo di cui al comma 7 permangono nel precedente inquadramento economico purché in possesso di abilitazione, conseguita a seguito del superamento del relativo concorso a cattedre.

ART. 5.

(Corsi di riconversione universitaria).

1. I corsi speciali di riconversione universitaria per i docenti con contratto a

tempo indeterminato e determinato, con la prescritta abilitazione, di stenografia-trattamento testi e dati, classe di concorso 75/A, sono istituiti presso le facoltà e gli istituti universitari abilitati al conferimento di lauree in lettere, in lingue e letterature straniere, in scienze dell'educazione, in giurisprudenza, in scienze politiche nonché in scienze della comunicazione.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Gli ammessi al corso di cui al comma 1 devono versare una tassa di iscrizione all'inizio del corso medesimo.

ART. 6.

(Regolamento di attuazione).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e nel rispetto delle norme dell'autonomia didattica degli atenei, è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

